

(N. 2288)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1952

Disciplina dell'artigianato.

ONOREVOLI SENATORI. — È ben nota la necessità di dare al più presto concreta attuazione a quella politica di tutela e di sviluppo delle attività artigiane, che è stabilita dall'articolo 45 della Costituzione e risponde ad evidenti esigenze di carattere economico e sociale, sulle quali vivamente le organizzazioni artigiane hanno più volte richiamato l'attenzione del Governo.

Fra i cardini di tale politica sono la disciplina dell'insegnamento dei mestieri artigiani ed il riconoscimento giuridico da conferire all'impresa artigiana ed alla bottega-scuola,

le quali praticamente oggi sfuggono a particolari provvidenze per la impossibilità di identificarle.

A dette finalità risponde l'unito disegno di legge, che è stato accuratamente studiato dall'apposita Commissione consultiva creata con i decreti ministeriali 4 novembre e 5 dicembre 1950) pubblicati rispettivamente sulle *gazzette ufficiali* del 10 novembre e del 5 dicembre) ed alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle categorie e quelli delle amministrazioni e degli enti interessati.

L'unito disegno di legge segue in parte la

proposta di legge presentata il 7 giugno 1949 dagli onorevoli G. L. Moro e Troisi ed altri alla Camera dei deputati, ma la completa, poichè tende a dare una disciplina intera e organica alle attività artigiane, oltre che alla attività di addestramento svolta presso le botteghe-scuola.

Si è ritenuto anzitutto necessario definire il concetto di imprenditore artigiano, e ciò al fine di eliminare ogni incertezza e facilitare l'assegnazione delle provvidenze disposte a favore delle attività artigiane.

Fra le imprese artigiane, quelle che risultano effettivamente idonee allo scopo dell'insegnamento del mestiere possono ottenere il riconoscimento di bottega-scuola.

Il rapporto tra maestro di mestiere ed il suo allievo è essenzialmente didattico, e perciò si differenzia dal rapporto di semplice apprendistato.

Il maestro di mestiere è il titolare della bottega-scuola: egli è l'artigiano che, fornito di particolari doti (conoscenza profonda del mestiere, senso artistico, capacità didattica, ecc.) desidera avere la « sua scuola » nella quale gli allievi saranno gli ideali continuatori della sua personalità.

Questa concezione dell'istruzione professionale artigiana risponde alla necessità di eliminare la causa più grave della decadenza dell'artigianato, che, rappresentata dalla progressiva diminuzione degli apprendisti, deriva non certo dalla mancanza di giovani aspiranti, bensì dal grave onere dei contributi previdenziali che le botteghe artigiane non sono in grado di sostenere.

Detta concezione risponde altresì alla necessità di considerare l'aspetto tecnico-produttivo delle attività artigiane e la formazione di futuri piccoli imprenditori.

Il provvedimento utilizza largamente l'opera che le Camere di commercio, industria ed agricoltura possono svolgere per stimolare il sorgere di centri addestrativi per futuri artigiani capaci di arrecare un contributo al progresso economico della Provincia.

E infatti felici iniziative del genere sono state già attuate da parte di alcune Camere di commercio, le quali hanno provveduto, con le loro disponibilità di bilancio, alla istituzione

di botteghe-scuola dotandole di premi per gli allievi e per i maestri.

Il disegno di legge non interferisce peraltro con gli altri provvedimenti in corso di elaborazione diretti ad attuare una generale disciplina dell'apprendistato.

Il provvedimento nelle linee generali si concreta nei seguenti capisaldi:

1° definizione del concetto di imprenditore artigiano;

2° riconoscimento del titolo di *bottega-scuola* all'impresa artigiana che risponda a determinati requisiti obiettivi, di attrezzatura tecnica ed igienica, e subiettivi del suo titolare;

3° riconoscimento della qualifica di *maestro di mestiere* e della facoltà di esercitare l'insegnamento del mestiere al titolare della bottega-scuola;

4° riconoscimento della qualifica di *allievo artigiano* al giovane che frequenta la bottega-scuola al fine di apprendere non soltanto il mestiere ma altresì quel complesso di cognizioni economiche che sono indispensabili per organizzare in forma autonoma un lavoro produttivo (costi, prezzi, termini di consegna, gusti della clientela, nozioni di contabilità e di legislazione, ecc.).

Le norme del comune apprendistato continueranno tuttavia a regolare sotto altre forme e con diverse esigenze il normale sviluppo del tirocinio nelle comuni botteghe artigiane, facendo salvi, naturalmente, quei particolari adattamenti che alla disciplina generale della materia sarà consigliabile apportare;

5° istituzione di un organo di controllo e vigilanza al fine di assicurare in ciascuna Provincia l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina dell'artigianato e della istruzione professionale artigiana. Tale compito è affidato ad una *Commissione provinciale per l'artigianato*, costituita con la rappresentanza dei Ministeri interessati e delle organizzazioni di categoria.

Per quanto riguarda poi le singole disposizioni appare opportuno porre in rilievo.

All'articolo 1, nell'ambito del concetto di piccolo imprenditore desunto dall'articolo 2083 del Codice civile, si sono determinati alcuni elementi atti ad individuare l'*imprenditore artigiano*. Un elemento di fondamentale importanza è apparso quello della disponibilità di

macchinari predisposti per la completa lavorazione in serie. Altri elementi, si riferiscono alle dimensioni dell'impresa, al numero dei dipendenti ed alle caratteristiche degli impianti.

Al fine di agevolare l'attuazione del provvedimento è apparso utile prevedere la compilazione di elenchi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che determinino i mestieri che, in base ai criteri predetti, siano da considerarsi artigiani.

Alla *Commissione provinciale dell'artigianato* (articolo 2) oltre che la tenuta degli atti delle imprese artigiane e delle botteghe-scuola, sono attribuite delicate funzioni in materia di istruzione professionale, essendo ad essa demandato il compito di predisporre i programmi di insegnamento nella bottega-scuola e di provvedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere artigiano.

La Commissione è composta, oltre che dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, di nove imprenditori artigiani e di un rappresentante dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane. Per la scelta degli imprenditori, dato il carattere spiccatamente personale dell'attività artigiana, è apparso opportuno prevedere il sistema elettivo.

Dato che l'incremento delle attività produttive, non escluse quelle artigiane, rientra nei fini istituzionali delle Camere di commercio è apparso opportuno porre a carico di esse le spese necessarie per il funzionamento delle Commissioni predette.

Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono l'istituzione ed il funzionamento di un *albo delle imprese artigiane* presso ciascuna Camera di commercio. La iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle particolari agevolazioni disposte a favore delle imprese stesse.

L'articolo 10 stabilisce che la bottega-scuola, per essere ammessa ad esercitare la sua specifica funzione, deve essere riconosciuta a' termini di legge, in quanto risponda a determinati requisiti.

Alle botteghe-scuola sono parificati i laboratori-scuola, che esistono già numerosi, e che, come è noto, hanno il compito di avviare all'artigianato i ragazzi del popolo e particolarmente gli orfani. Si è ritenuto però neces-

sario stabilire che detti laboratori debbono essere organizzati alla stregua delle botteghe-scuola e diretti da un maestro di mestiere (art. 11).

L'articolo 12 prevede l'istituzione del *registro delle botteghe-scuola artigiane* presso ciascuna Camera di commercio. Tale registro rappresenta una garanzia per gli allievi e per le loro famiglie e si spera che possa costituire un incentivo al miglioramento tecnico e artistico delle imprese artigiane in quanto è da prevedere che ciascuna di esse tenderà ad accrescere il suo prestigio mediante il riconoscimento di bottega-scuola.

L'articolo 13 determina i requisiti necessari per il titolare di impresa artigiana che aspira ad ottenere il riconoscimento di questa come bottega-scuola. Tali requisiti, assieme a quelli stabiliti dall'articolo 10 per l'idoneità della bottega-scuola, offrono garanzie sufficienti per la serietà della valutazione che deve essere fatta dalle Commissioni provinciali.

All'articolo 14 si è ritenuto opportuno stabilire che, allorché la bottega-scuola non risponda più ai requisiti di cui all'articolo 10 o il suo titolare venga a perdere taluno dei requisiti indicati all'articolo 13 od abbia comunque ommesso di osservare le disposizioni della presente legge, il riconoscimento di bottega-scuola è revocato. Contro tale revoca è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio (art. 15).

L'articolo 16 riguarda il programma dei criteri di insegnamento nelle botteghe-scuola, da stabilirsi a cura della Commissione provinciale, la quale deve anche approvare, allo atto del riconoscimento della bottega-scuola, il relativo regolamento che deve essere conforme al regolamento tipo predisposto dal Ministro della industria e del commercio di concerto con quello della pubblica istruzione.

La durata del periodo di istruzione di ciascun mestiere e delle vacanze annuali in relazione al genere ed alla complessità dell'insegnamento, dato il suo carattere tecnico sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 17 è prevista l'integrazione dell'istruzione pratica da impartirsi all'allievo, con la frequenza di corsi, anche serali, di cultura generale e specifica.

L'articolo 18 delinea la figura del *maestro di mestiere*, il quale è il titolare della impresa artigiana cui sia stata riconosciuta la qualifica di bottega-scuola. La qualifica di maestro di mestiere, allorchè l'impresa sia costituita in forma societaria, viene estesa a quei soci che, in possesso dei prescritti requisiti e designati dalla società per l'effettivo insegnamento agli allievi, siano indicati nominativamente nell'atto di riconoscimento.

Con l'articolo 19 si provvede all'istituzione dell'*albo* dei maestri di mestiere. Esso mira a costituire un incentivo alla diffusione delle botteghe-scuola per il prestigio che potrà derivarne ai titolari delle relative imprese.

L'articolo 20 disciplina gli obblighi del maestro di mestiere nei riguardi dell'insegnamento pratico che egli deve impartire nella bottega e dei corsi integrativi che egli deve consentire all'allievo di frequentare.

Per l'articolo 21 incombe l'obbligo al maestro di mestiere, titolare della bottega-scuola, di denunciare alla Commissione provinciale per l'artigianato l'ammissione di ogni allievo, e ciò al fine di rendere possibile il controllo da parte della Commissione stessa.

Con lo stesso articolo viene istituito un apposito libretto di frequenza e di profitto intestato all'allievo, attribuendo al maestro di mestiere la responsabilità della tenuta e della conservazione del libretto stesso che viene rilasciato dalla Commissione provinciale e annualmente vidimato.

L'articolo 22 contiene sanzioni penali di lieve entità per i maestri di mestiere che nell'esercizio dell'insegnamento non si attengono alle disposizioni di legge, e ciò al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni stesse.

L'articolo 23 definisce l'*allievo artigiano*, la cui ammissione alla bottega-scuola è consentita dai 14 ai 18 anni di età. È ammessa, altresì, la frequenza di una bottega-scuola da parte dei minori di 14 anni, che abbiano compiuto l'undicesimo anno di età, nelle ore in cui essi sono liberi da impegni scolastici e purchè l'insegnamento sia limitato ai primi elementi del mestiere e svolto in forma adatta

all'età. Si rileva al riguardo che per alcuni mestieri — ad esempio, quelli dell'abbigliamento — il buon maestro di domani deve iniziare l'apprendistato fin dalla più tenera età, in quanto la sua mano deve acquistare agilità tale da consentire quel lavoro delicato, che il mestiere richiede.

Si rileva altresì che la presente norma, posta in deroga al divieto di carattere generale in materia di lavoro di fanciulli fino a 14 anni, può contribuire ad evitare che molti ragazzi — compiuto il primo periodo di istruzione elementare e non frequentando scuole professionali — vengano abbandonati alla vita della strada, specie quando le madri esercitano una attività lavorativa.

L'articolo 24 stabilisce che l'ammissione dell'allievo è libera, previo consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'articolo 25 determina gli obblighi dell'allievo.

L'articolo 26 sancisce il principio della gratuità dell'ammissione e della frequenza della bottega-scuola e prevede la concessione di premi di profitto e di sussidi agli allievi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato.

Con l'articolo 27 viene istituito l'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere da rilasciarsi all'allievo artigiano che al termine del periodo di istruzione abbia superato l'esame finale. Tale attestato costituisce titolo per l'avviamento al lavoro e per ottenere l'autorizzazione, ove occorra, all'esercizio di un'attività artigiana.

L'articolo 28 riguarda la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici.

Gli articoli 29, 30 e 31 contemplano opportune norme transitorie per la prima applicazione della legge.

La revisione del regime dei contributi previdenziali e assicurativi che oggi gravano sulla bottega-artigiana è resa necessaria dalla diversa natura giuridica riconosciuta al rapporto fra maestro di mestiere e allievo. In conseguenza, l'articolo 32 stabilisce che l'allievo non è soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ma solo all'assicurazione contro gli infortuni, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Con tale articolo si consente inoltre che i genitori ed i capi famiglia siano ammessi a bene-

ficiare degli assegni familiari per i minori a loro carico che frequentino una bottega-scuola.

L'articolo 34 prevede l'esenzione da ogni tassa per la domanda, i documenti e tutti gli atti relativi all'applicazione della presente legge.

L'articolo 35 precisa che nessuna innovazione viene apportata alle disposizioni vigenti in materia di titoli professionali e gradi marittimi.

Con l'unito disegno di legge, inteso a dare

disciplina giuridica all'artigianato, ad individuare le singole imprese, a tutelare la continuazione ed il miglioramento di tradizionali attività caratteristiche del popolo italiano, si pongono le solide basi di quella politica che deve assicurare al nostro artigianato, già rinomato nel mondo, ogni possibilità di vita e di sviluppo, anche nell'interesse delle altre categorie e di tutta la vita economica e sociale del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.

Dell'impresa artigiana.

Art. 1.

Si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano una attività, anche artistica, per la produzione di beni o di servizi, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, senza impiego di macchinari predisposti per la completa lavorazione in serie.

Gli imprenditori di cui al comma precedente si considerano artigiani anche quando l'attività è esercitata a domicilio del committente o nel luogo dallo stesso stabilito.

In ogni caso si considerano attività artigiane quelle comprese in elenchi approvati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alle caratteristiche di cui ai comma precedenti.

CAPO II.

Delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

In ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura dei capoluoghi di provincia è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato con il compito di:

1° studiare e proporre mezzi per incrementare le attività artigiane;

2° dare motivati pareri sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

3° tenere l'albo delle imprese artigiane;

4° proporre alle amministrazioni competenti iniziative in materia di formazione professionale nel campo dell'artigianato;

5° tenere l'albo dei maestri di mestiere, nonchè il registro delle botteghe-scuola e vigilare sul loro funzionamento;

6° predisporre i programmi di insegnamento delle botteghe-scuola;

7° nominare le Commissioni esaminatrici per il conferimento dell'attestato di idoneità all'esercizio di un determinato mestiere artigiano.

Art. 3.

La Commissione provinciale dell'artigianato è costituita con provvedimento del Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura che la presiede. Essa è composta di:

1° nove imprenditori artigiani appartenenti a vari mestieri;

2° un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

3° un rappresentante del locale Ispettorato del lavoro;

4° un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

5° un rappresentante per ciascuna associazione artigiana a carattere provinciale localmente esistente.

Per i compiti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2 la Commissione viene integrata con:

6° un rappresentante del Provveditorato agli studi;

7° due rappresentanti del Consorzio per l'istruzione tecnica, scelti tra i capi d'istituti tecnico-professionali;

8° un insegnante di ruolo d'istituti o scuole tecnico-professionali in materie tecniche attinenti le attività artigiane, da designare dal Provveditorato agli studi d'intesa con il Consorzio per la istruzione tecnica;

9° un direttore od un insegnante di istituto o scuola d'arte da designare dal Ministero della pubblica istruzione;

10° un rappresentante dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

Art. 4.

I componenti della Commissione provinciale dell'artigianato di cui al n. 1 dell'articolo precedente sono eletti dagli iscritti nell'albo delle imprese artigiane.

Il rappresentante dei lavoratori di cui al n. 10 dello stesso articolo è nominato di comune accordo dalle associazioni di lavoratori a carattere provinciale. In caso di disaccordo la nomina è fatta dal Ministro per l'industria e

il commercio tra le persone designate dalle associazioni stesse.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

La Commissione provinciale per l'artigianato nomina tra i suoi componenti un vice-presidente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 6.

I servizi di segreteria della Commissione provinciale dell'artigianato sono svolti dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera.

CAPO III.

Dell'Albo delle imprese artigiane.

Art. 7.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito un Albo delle imprese artigiane.

Art. 8.

L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare, dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

La stessa Commissione può disporre la cancellazione delle imprese per le quali sia venuto a mancare alcuno dei requisiti prescritti.

La revisione ordinaria delle imprese iscritte deve essere compiuta ogni biennio.

L'iscrizione nell'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art. 9.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato che rifiuta l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, o di-

spone la cancellazione dall'Albo stesso, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio entro trenta giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione del Ministro può proporsi ricorso al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Tribunale decide in camera di consiglio.

CAPO IV.

Della bottega-scuola artigiana.

Art. 10.

L'impresa artigiana che si proponga la preparazione professionale di futuri artigiani può essere riconosciuta bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso dalla Commissione provinciale per l'artigianato, previo accertamento dell'idoneità dell'attrezzatura tecnica ed igienica dell'azienda e dei requisiti morali e professionali nonché della capacità didattica del suo titolare.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare.

Art. 11.

I laboratori nei quali si impartisce l'insegnamento dei mestieri artigiani, e che sono ordinati tecnicamente sulla stessa base delle imprese artigiane e diretti da maestri di mestiere, possono essere equiparati alle botteghe-scuola.

I laboratori riconosciuti debbono osservare tutte le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 12.

È istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura un registro delle botteghe-scuola, nel quale sono iscritte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Il titolare di impresa artigiana che intende chiedere il riconoscimento di questa come bottega-scuola deve comprovare di:

1° essere maggiore di trenta anni di età;

2° avere il pieno riconoscimento dei diritti civili;

3° non avere riportato condanne penali per delitti non colposi;

4° essere di buona condotta morale;

5° avere conseguito l'attestato di idoneità nell'esercizio del mestiere relativo all'impresa di cui è titolare;

6° avere esercitato per un periodo non inferiore ai cinque anni il mestiere che si propone di insegnare e avere raggiunto nel mestiere stesso un elevato grado di capacità.

La capacità di cui al n. 6 è desunta da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali o internazionali, da lodevole insegnamento svolto precedentemente, da saggi di lavori eseguiti, dalla pubblica estimazione di cui il richiedente gode quale artigiano o da ogni altro elemento che ne comprovi la specifica preparazione e l'attitudine all'insegnamento professionale.

Art. 14.

Il riconoscimento della bottega-scuola è revocato e si provvede alla cancellazione di essa dal relativo registro, allorquando il titolare venga a perdere alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 13 della presente legge o quando l'attrezzatura tecnica ed igienica della bottega non risulti più idonea alla formazione professionale degli allievi artigiani.

La revoca del riconoscimento può essere altresì disposta, previa diffida, nel caso di persistente inattività della bottega-scuola, quando il titolare abbia dimostrato negligenza nell'insegnamento, abbia impiegato gli allievi in lavori estranei alla istruzione, inadatti alla loro età o nocivi alla loro salute, ovvero abbia comunque ripetutamente omesso di osservare le disposizioni della presente legge.

Art. 15.

Contro la decisione che nega il riconoscimento di bottega-scuola artigiana e contro la decisione che revoca tale riconoscimento è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 16.

Nelle botteghe-scuola l'insegnamento è impartito secondo il programma stabilito per ogni singolo mestiere dalla Commissione provinciale per l'artigianato ed approvato dal Ministero dell'industria e il commercio di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Ciascuna bottega-scuola ha un regolamento conforme ad un regolamento tipo predisposto dal Ministero dell'industria e commercio, di concerto con quello della pubblica istruzione, con gli adattamenti suggeriti dalla natura del mestiere e dalle particolari esigenze della bottega.

Il regolamento di ciascuna bottega-scuola è approvato dalla Commissione provinciale per l'artigianato all'atto del riconoscimento. Esso può essere modificato previa approvazione della stessa Commissione.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, saranno determinate la durata del periodo di istruzione di ciascun mestiere e quella del periodo di vacanze annuali in relazione al genere ed alla complessità dell'insegnamento.

Art. 17.

Il programma deve disporre l'integrazione dell'istruzione pratica con materie di cultura generale e di razionale avviamento alla specifica attività di imprenditore artigiano da acquisirsi dall'allievo con la frequenza di scuole o istituti di istruzione tecnico-professionale o di arte o di corsi istituiti da enti all'uopo autorizzati.

CAPO V.

Del maestro di mestiere.

Art. 18.

La qualifica di maestro di mestiere si consegue mediante apposito esame presso un istituto o una scuola di istruzione tecnico-professionale o d'arte, secondo le modalità che sa-

ranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

La qualifica stessa è attribuita altresì a chi abbia ottenuto per la sua impresa il riconoscimento di bottega-scuola ai sensi del precedente articolo 10.

Se l'impresa che ha ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola è costituita in società, la qualifica di maestro di mestiere è attribuita ai soci che, in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 13 e designati dalla società per l'effettivo insegnamento agli allievi, risultino nominativamente indicati nell'atto di riconoscimento.

Art. 19.

È istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, un Albo dei maestri di mestiere nel quale sono iscritti gli artigiani che hanno diritto a tale qualifica a norma dell'articolo precedente.

Il registro è tenuto dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 20.

Nella bottega-scuola il maestro di mestiere deve insegnare agli allievi il proprio mestiere o la propria arte fino al conseguimento dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere o dell'arte stessa.

Egli non può impiegarli in lavori estranei all'insegnamento ed in particolare a lavori di carattere produttivo che non siano assolutamente indispensabili alle esigenze addestrative, o comunque inadatti alla loro età o nocivi alla loro salute. È altresì vietato di impiegare apprendisti in locali destinati alle esercitazioni pratiche di allievi della bottega-scuola.

Il maestro di mestiere è tenuto inoltre a consentire la frequenza dei propri allievi ai corsi integrativi di cui al precedente articolo 17 e, durante il periodo di svolgimento dei corsi stessi, ad adottare un orario ridotto di insegnamento.

Art. 21.

Entro dieci giorni dall'ammissione di ogni allievo il maestro di mestiere deve darne notizia alla Commissione provinciale per l'artigianato che provvederà al rilascio di uno spe-

ciale libretto di frequenza e di profitto intestato all'allievo.

Il libretto deve contenere le norme che l'allievo è tenuto a seguire durante il periodo della sua istruzione artigiana.

Il maestro di mestiere, titolare della bottega-scuola, è personalmente responsabile della tenuta e conservazione del libretto.

Il libretto deve essere esibito annualmente alla Commissione provinciale per l'artigianato per la vidimazione. Esso va poi depositato presso la segreteria della Commissione stessa nel caso che l'allievo cessi di frequentare la bottega-scuola.

La consegna del libretto all'intestatario è fatta soltanto alla fine del periodo di istruzione previa annotazione del risultato finale degli esami sostenuti.

Art. 22.

Il maestro di mestiere che omette di fare la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente ovvero dimette, prima del compimento del periodo di addestramento, un allievo senza giustificato motivo e senza averne data preventiva comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Prima dell'apertura del dibattimento il contravventore con domanda irrevocabile può chiedere al Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di determinare la somma da pagare in via amministrativa alla stessa Camera, in misura non inferiore al minimo, nè superiore al massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente. Il pagamento della somma predetta estingue il reato.

CAPO VI.

Degli allievi artigiani.

Art. 23.

È allievo artigiano il giovane dai 14 ai 18 anni ammesso ad una bottega-scuola per essere istruito sotto la diretta guida del maestro di mestiere al fine di conseguire il riconoscimento della idoneità all'esercizio di un mestiere artigiano.

Ai minori di 14 anni, che abbiano compiuto l'undicesimo anno di età può essere consentito di frequentare una bottega-scuola, a ciò espressamente autorizzata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, nei giorni feriali e nelle ore in cui sono liberi da impegni scolastici purchè l'insegnamento sia limitato ai primi elementi del mestiere e svolto in forma adatta all'età.

Art. 24.

L'ammissione dell'allievo artigiano è libera.

L'iscrizione non può aver luogo senza il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'allievo artigiano deve essere di sana costituzione fisica, adatta al mestiere prescelto.

Art. 25.

L'allievo artigiano è tenuto ad osservare gli obblighi indicati dal regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 26.

L'ammissione e la frequenza della bottega-scuola sono gratuite.

All'allievo artigiano possono essere attribuiti dalla Commissione provinciale dell'artigianato, anche su fondi messi a disposizione da enti o privati, premi o sussidi a titolo di riconoscimento del profitto conseguito per incoraggiarlo a proseguire nell'addestramento fino al conseguimento dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere.

La Commissione può altresì attribuire premi o attestati di benemerenzza alle botteghe scuola od ai maestri di mestiere a titolo di riconoscimento dei risultati dell'insegnamento impartito.

Art. 27.

Ultimato il periodo di istruzione l'allievo artigiano è ammesso ad un esame finale per accertare se abbia raggiunto un grado di preparazione tecnica sufficiente all'esercizio del mestiere.

All'allievo riconosciuto idoneo è rilasciato l'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere.

L'attestato di idoneità può essere concesso anche a chi, avendo superato il ventunesimo

anno di età, si presenti, dopo una libera preparazione, all'esame di cui al primo comma.

L'attestato di idoneità costituisce titolo nei casi in cui occorra una speciale autorizzazione dell'Autorità per l'esercizio di una attività artigiana e per l'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14, lettera d) della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 28.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura con provvedimento del Presidente sono costituite le Commissioni esaminatrici per i vari mestieri artigiani. Esse sono presiedute dal Presidente della Camera stessa o da un suo delegato e sono composte di un rappresentante del Provveditorato degli studi, un rappresentante del Consorzio d'istruzione tecnica, due insegnanti di ruolo di istituti o scuole d'istruzione tecnico-professionale, un direttore o un insegnante di istituto o scuola d'arte, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e di due maestri, del ramo di mestiere a cui appartengono gli allievi da esaminare, designati dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Gli esami si svolgono presso le sedi degli istituti d'istruzione tecnico-professionale o degli istituti o scuole d'arte ovvero dei corsi di cui all'articolo 17, oppure, ove occorra, presso le botteghe-scuola.

CAPO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 29.

Le imprese considerate artigiane in base ad altre disposizioni legislative conservano tale situazione per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che continuino nell'esercizio dell'attività professionale secondo le disposizioni legislative predette.

Art. 30.

Durante i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge può essere concesso all'impresa artigiana il riconoscimento

di bottega-scuola indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al n. 5 dell'articolo 13 da parte del titolare.

Art. 31.

Fino a quando non saranno istituiti gli Albi delle imprese artigiane gli imprenditori di cui al n. 1 del precedente articolo 3 sono nominati per due terzi dalle associazioni artigiane a carattere provinciale, localmente esistenti, e per un terzo dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Le nomine vengono fatte dalle associazioni con criterio paritetico previa opportune intese circa la rappresentanza dei vari mestieri.

Art. 32.

Nei confronti degli allievi delle botteghe-scuola vige l'obbligo della sola assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

I genitori e le persone considerate capi-famiglia hanno diritto a percepire gli assegni familiari, secondo le norme in vigore; per i minori a loro carico che frequentino una bottega-scuola.

Art. 33.

Gli allievi che compiono esercitazioni pratiche in locali nei quali prestano la propria opera apprendisti sono considerati, per ogni effetto di legge, apprendisti. In tal caso l'impresa che gestisce la bottega-scuola è soggetta agli obblighi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi relativi al rapporto di apprendistato.

Art. 34.

Le domande e i documenti che il titolare di impresa artigiana deve produrre per ottenere il riconoscimento di questa come bottega-scuola, le domande e i documenti occorrenti agli allievi artigiani per l'ammissione ad una bottega-scuola, nonchè gli attestati di idoneità all'esercizio del mestiere rilasciati ai sensi della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 35.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi.